

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 2 febbraio 2005.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bricolo, Burani Procaccini, Buttiglione, Calzolaio, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Coronella, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Lazzari, Malgieri, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Parisi, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rivolta, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bricolo, Burani Procaccini, Buttiglione, Calzolaio, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Coronella, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Lazzari, Malgieri, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Palumbo, Parisi, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ram-

poni, Rivolta, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

Annunzio di proposte di legge.

In data 1° febbraio 2005 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

RAMPONI: « Disposizioni in favore dei sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza » (5573);

SINISCALCHI: « Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale in materia di disciplina dell'incidente probatorio » (5574);

RODEGHIERO e FONTANINI: « Concessione di un contributo alla Scuola mosaicisti del Friuli di Spilimbergo per la costituzione del museo dell'arte musiva » (5575);

PISICCHIO: « Disposizioni in materia di trasmissioni televisive a quiz » (5576).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 2 febbraio 2005 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal ministro dell'interno:*

« Conversione in legge del decreto legge 1° febbraio 2005, n. 8, recante di-

sposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005 » (5577).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Senato.

In data 2 febbraio 2005 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 3261. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sud est asiatico » (*approvato dal Senato*) (5578).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

FINOCCHIARO ed altri: « Nuove norme in materia di impugnazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa » (5471) *Parere della I Commissione.*

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997 » (5546) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e XII.*

Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con lettera in data 31 gennaio 2005,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, la relazione sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta dell'occupazione, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi, per l'anno 2004 (doc. XIII, n. 4-*sexies*).

Questo documento, sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 31 gennaio 2005, ha trasmesso un aggiornamento del bilancio semplificato per l'anno 2005.

Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 1° febbraio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e situazione di cassa al 30 settembre 2004 (doc. XXV, n. 15).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 31 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1992, n. 215, la relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 215 del 1992, recante « Azioni positive per l'imprenditoria femminile », relativa all'anno 2003 (doc. CXL, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro per le politiche comunitarie.

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettera in data 31 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004 (doc. LXXXVII, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 1° febbraio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 59, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sullo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, riferita all'anno 2003 (doc. CLXXVI, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissioni da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

un decreto in data 11 novembre, un decreto in data 12 novembre e un decreto in data 25 novembre 2004 del ministro dell'interno — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

un decreto in data 3 dicembre, un decreto in data 13 dicembre ed un decreto in data 23 dicembre 2004 del ministro della difesa — *alla IV Commissione permanente (Difesa)*;

un decreto in data 6 agosto, un decreto in data 30 settembre, un decreto in data 5 novembre e un decreto in data 12 novembre 2004 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

due decreti in data 25 novembre e un decreto in data 30 novembre 2004 del ministro della salute — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*;

tre decreti in data 22 novembre, un decreto in data 23 novembre, due decreti in data 24 novembre 2004, un decreto 16 dicembre, un decreto in data 29 dicembre ed un decreto in data 31 dicembre 2004 del ministro delle politiche agricole e forestali — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto in data 12 marzo 2004, un decreto in data 22 aprile 2004, un decreto in data 30 aprile 2004, un decreto in data 14 maggio 2004, due decreti in data 6 ottobre 2004 e tre decreti in data 22 novembre 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze;

sei decreti in data 15 novembre 2004, quattro decreti in data 17 novembre 2004, un decreto in data 19 novembre 2004, quattro decreti in data 22 novembre 2004, tre decreti in data 29 novembre 2004, un

decreto in data 30 novembre 2004, un decreto in data 17 dicembre 2004 e un decreto in data 22 dicembre 2004 del Ministero dell'interno — *alla I Commissione permanente (Affari Costituzionali)*;

un decreto in data 13 dicembre 2004 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

un decreto in data 1° settembre 2004, due decreti in data 14 ottobre 2004, due decreti in data 22 ottobre 2004, due decreti in data 25 ottobre 2004, cinque decreti in data 8 novembre 2004, due decreti in data 17 novembre 2004 e un decreto in data 30 novembre 2004 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

un decreto in data 9 novembre 2004 del Ministero della salute — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1° febbraio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direttore ge-

nerale della direzione generale per i servizi interni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al dottor Sergio Basile.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) nonché alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 febbraio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione (446).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), nonché alla V Commissione permanente (Bilancio). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 4 marzo 2005.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: MISURE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, NONCHÈ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI ENTI OPERANTI NEL MEDESIMO SETTORE. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (4360-C)

(A.C. 4360-C – Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

Sugli ulteriori emendamenti e subemendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti 7.51 e 7.52 e sui relativi subemendamenti 0.7.51.1 e 0.7.52.1, nel presupposto che il riferimento alla promozione del *Made in Italy* e alla lotta alle contraffazioni non costituisca una nuova destinazione, bensì una specificazione dei compiti affidati agli sportelli unici, per l'istituzione e il funzionamento dei quali devono intendersi interamente destinate le eventuali risorse risultanti dalla razionalizzazione delle norme di natura finanziaria ed economica riguardante gli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;

NULLA OSTA

sugli emendamenti 7.50 e 7.53.

(A.C. 4360-C – Sezione 2)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 7.

(Delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).

1. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-*bis*. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

1-*ter*. I decreti legislativi di cui al comma 1-*bis*, nel rispetto e in coerenza con la legislazione comunitaria, realizzano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di promo-

zione e di finanziamento dell'internazionalizzazione delle imprese secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal medesimo decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo principi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché ad obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'Amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

c) razionalizzazione delle relative norme di natura finanziaria ed economica, anche al fine di realizzare risparmi di spesa idonei a reperire le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento degli sportelli unici all'estero;

d) possibilità di attivazione di strumenti di finanziamento di investimenti all'estero anche tramite società prevedendo, tra l'altro, che il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa, destinati ad operazioni di *venture capital* in Paesi non aderenti all'Unione europea, siano unificati in un unico fondo e disciplinati in analogia ai fondi mobiliari chiusi;

e) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione di cui al comma 1.

1-quater. Ciascuno degli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1-*bis* deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la quale deve altresì precisare gli effetti finanziari della razionalizzazione di cui al comma 1-*ter*, lettera c), del presente articolo individuando le risorse derivanti dai correlati risparmi e finalizzate all'istituzione e al funzionamento degli sportelli unici all'estero. I suddetti schemi di decreti legislativi sono adottati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica, per le politiche comunitarie e per gli italiani nel Mondo, e sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso inutilmente tale termine, i decreti possono comunque essere emanati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1-*bis* o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

1-quinquies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1-*bis*, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1-*ter* e con la procedura di cui al comma 1-*quater* ».

2. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: trenta.

7. 50. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 1-ter, lettera c), sostituire le parole da: idonei a reperire fino alla fine della lettera con le seguenti: per reperire risorse aggiuntive da destinare alla promozione del Made in Italy ed al sostegno finanziario del processo di internazionalizzazione delle imprese.

* **7. 10.** D'Agrò.

Al comma 1, capoverso 1-ter, lettera c), sostituire le parole da: idonei a reperire fino alla fine della lettera con le seguenti: per reperire risorse aggiuntive da destinare alla promozione del Made in Italy ed al sostegno finanziario del processo di internazionalizzazione delle imprese.

* **7. 12.** Polledri, Didonè.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7. 51
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 7. 51. della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: e della lotta alle contraffazioni.

0. 7. 51. 1. Gambini, Lulli, Nieddu, Nigra, Cazzaro, Cialente, Innocenti.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 1-ter, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , in particolare ai fini della promozione del made in Italy.

7. 51. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 1-quater, primo periodo, sostituire le parole: all'istituzione e al funzionamento degli sportelli unici all'estero con le seguenti: alla promozione del Made in Italy ed al sostegno finanziario del processo di internazionalizzazione delle imprese.

* **7. 11.** D'Agrò.

Al comma 1, capoverso 1-quater, primo periodo, sostituire le parole: all'istituzione e al funzionamento degli sportelli unici all'estero con le seguenti: alla promozione del Made in Italy ed al sostegno finanziario del processo di internazionalizzazione delle imprese.

* **7. 13.** Polledri, Didonè.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7. 52
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 7. 52. della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: e della lotta alle contraffazioni.

0. 7. 52. 1. Gambini, Lulli, Nieddu, Nigra, Cazzaro, Cialente, Innocenti.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 1-quater, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , in particolare ai fini della promozione del made in Italy.

7. 52. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: dodici.

7. 1. Gambini, Nieddu, Lulli, Cazzaro, Cialente, Boiardi, Grotto, Ruggia, Tedeschi, Quartiani.

Al comma 2, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: trenta.

7. 53. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 4360-C – Sezione 3)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, commi 1, 3 e 5, e agli articoli 3, 4 e 5, pari ad euro 15.500.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede, per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive e, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,

commi 6, 8 e 9, pari ad euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4360-C – sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

con la legge 9 gennaio 1991, n. 19, lo Stato italiano al fine di dotare la regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della speciale collocazione geopolitica del suo territorio, di idonei strumenti che le permettano di sviluppare attività volte allo sviluppo della cooperazione economica e finanziaria, tra gli altri, con i Paesi dell'Europa centrale balcanica e con quelli facenti parte della ex Unione Sovietica;

al fine di promuovere dette iniziative fu costituita la società Finest Spa e la stessa venne dotata di adeguate dotazioni finanziarie;

a tutt'oggi il mutato scenario internazionale non colloca più la regione Friuli Venezia Giulia nella posizione di paese confinante all'est con Paesi extra Unione europea;

la dotazione finanziaria iniziale di Finest non risulta attualmente ancora to-

talmente impegnata per le attività originariamente previste dalla legge n. 19 del 1991;

la zona di influsso operativo in Italia, nella quale può esercitare le proprie funzioni Finest, alla luce degli interventi di aiuto comunitario messi in atto dall'Unione europea (es. OB 1), rischia di collocare l'estremo est di Italia in grave posizione di debolezza, favorendo così non una sana internazionalizzazione di impresa, ma una selvaggia delocalizzazione;

il 18 novembre 2004 il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge in esame e con l'occasione si sta operando con delega del Governo al fine di modificare la legge 24 aprile 1990, n. 100, per quanto riguarda le norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero;

all'articolo 8, comma 7, della legge n. 100 del 1990, esplicitamente si cita Finest Spa come soggetto autonomo, rientrando al pari di SIMEST Spa nel complesso societario di supporto all'accompagnamento all'internazionalizzazione d'impresa;

l'attualità dello strumento di supporto all'impresa offerta da Finest, seppure nelle rivisitazioni operative previste dalle modifiche operate dal Governo in forza della delega conferita;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo volte a garantire l'autonomia operativa di Finest Spa, nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal CIPE e dal Governo, nonché, subordinatamente, di quelli emanati dalla regione Friuli-Venezia Giulia;

ad operare, in ossequio e sintonia con lo spirito legislativo che portò alla stesura della legge n. 19 del 1991, adottando adeguate iniziative normative volte a mantenere distinto il capitale di dotazione di Finest Spa da tutte le eventuali iniziative che possano essere messe in atto dalla regione Friuli-Venezia Giulia aventi come

obiettivo la commistione del capitale societario con altre partecipate della regione aventi scopi o finalità diverse;

a ribadire il primato decisionale del Governo nei rapporti internazionali in materia di politica economica, adottando le opportune iniziative volte a riservare esclusivamente al Governo stesso l'emanazione degli atti di indirizzo relativi all'attività di Finest nell'ambito della politica internazionale.

9/4360-C/1. Franz, Catanoso.

La Camera,

premesso che:

in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2005, il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/8 volto ad impegnare il Governo ad inserire nel previsto, prossimo provvedimento, sul rilancio della competitività delle imprese italiane norme relative:

a) all'origine ed alla tracciatura dei prodotti extracomunitari, nonché di contrasto alla contraffazione;

b) all'incremento dei fondi destinati all'assistenza legale internazionale delle imprese di cui al comma 76 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 350;

c) al potenziamento ed alla semplificazione del procedimento di sequestro amministrativo delle merci contraffatte di cui all'articolo 49 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mediante utilizzo della rilevazione fotografica ai fini dell'inventario dei beni sequestrati;

d) all'incremento della dotazione di spesa relativa all'installazione di scanner ai varchi doganali e di creazione di una banca dati doganale immagini di cui ai commi 50 e 54 dell'articolo 4 della citata legge n. 350 del 2004, nonché delle risorse destinate alla creazione dello sportello unico doganale per semplificare le operazioni *import-export* di cui al comma 57 dell'articolo 4 della medesima legge n. 350;

e) al differimento, nell'ambito del contrasto alle attività di vendita delle merci contraffatte, degli atti di sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini, sulla falsariga di quanto previsto nelle attività antidroga e di contrasto al contrabbando di tabacchi;

si ritiene assolutamente necessario, sia in termini di tutela dei consumatori, che in termini di contrasto alla concorrenza sleale, rafforzare i controlli nazionali e comunitari in tema di certificazione di qualità dei prodotti industriali e di rispondenza degli stessi agli *standard* igienico-sanitari dell'Unione europea, anche utilizzando le esperienze già maturate in altri Paesi industrializzati,

impegna il Governo

in sede di attuazione delle norme in esame, ad individuare tra gli obiettivi prioritari dei costituendi Sportelli Italia la tutela delle imprese italiane all'estero sia nell'ambito della contraffazione di prodotto, che nell'ambito della protezione delle invenzioni e del *design* industriale;

ad adoperarsi per introdurre in sede comunitaria e nell'ordinamento interno, quale ulteriore garanzia per i consumatori, il principio della tracciabilità di prodotto per ogni manufatto industriale e/o artigianale commercializzato sul territorio nazionale, ivi compreso il luogo di fabbricazione di ogni singola parte di prodotto ed il luogo dell'assemblaggio finale;

a costituire, nei modi e nei tempi che il Governo riterrà opportuni, nell'ambito del complessivo riordino della materia, un apposito ente certificatore, preposto alla valutazione delle caratteristiche qualitative e della rispondenza alle norme di tutela dei consumatori di ogni manufatto industriale proveniente da Paesi terzi, in particolare di quelli utilizzati nel settore alimentare e di distribuzione delle acque, sul modello francese dell'Attestato di conformità sanitaria (ACS), o come negli Stati con la certificazione ANSI/NSF 2000 e

ASME A1 12.18.1 - 2000 o della canadese *Canadian Standard Association* con certificazione B 125-01.

9/4360-C/2. (Nuova formulazione). Daniele Galli.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame contiene le norme di delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;

il comma 1, capoverso 1-ter, del medesimo articolo 7 contiene i criteri cui dovrà ispirarsi il riassetto organizzativo di enti ed organismi pubblici e privati;

l'aumento della competitività del sistema-economico produttivo attraverso la crescita del grado di internazionalizzazione dello stesso, come indicato anche nelle strategie di *promotion* pubblica integrata, si basa sempre più su politiche di « sistema » e di aggregazione dalle imprese,

impegna il Governo

a prevedere, nell'esercizio della delega per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'articolo 7 del disegno di legge in esame, una riorganizzazione della disciplina degli organismi pubblici e privati di natura associativa che definisca formule volte alla selezione, all'aggregazione (anche territoriale), alla sinergia ed alla progettualità tra le imprese, anche alla luce delle strategie pubbliche di *promotion* integrata del sistema-paese.

9/4360-C/3. Raisi.

La Camera,

premesso che:

nell'articolato del disegno di legge in esame sono attribuiti agli sportelli unici all'estero, tra gli altri, anche i compiti di

tutela del *made in Italy* e, in tale ambito, si prevedono opportune forme di coordinamento con le strutture *ad hoc* preposte;

la legge finanziaria per il 2004 prevede un sistema di norme relativo alla promozione e alla tutela del *made in Italy*;

è necessario completare l'attuazione delle predette norme anche al fine di dare risposta alle aspettative degli imprenditori nazionali;

la promozione e la tutela dei prodotti nazionali sono di primaria importanza strategica per lo sviluppo e il consolidamento del nostro sistema economico produttivo, anche nella prospettiva di rafforzare la presenza all'estero degli operatori nazionali e di conquistare nuovi mercati internazionali;

il disegno di legge in esame contiene nuove norme, finalizzate a sostenere e promuovere l'internazionalizzazione delle imprese italiane,

impegna il Governo

a dare immediata attuazione alle previsioni contenute nella legge finanziaria per il 2004 in materia di promozione e tutela del *made in Italy* e a rafforzare gli strumenti finalizzati al sostegno dell'internazionalizzazione del sistema economico e produttivo nazionale, nonché a promuovere ulteriori iniziative che favoriscano la sempre maggiore competitività sui mercati esteri del sistema Italia.

9/4360-C/4. Saglia, Alboni.

La Camera,

premesso che:

il sistema produttivo industriale in Basilicata sta registrando una grave crisi;

i settori più colpiti sono la chimica, il distretto del mobile imbottito e l'indotto dell'automobile, nonché gli stabilimenti Barilla e Parmalat;

a rischio sono migliaia di posti di lavoro, con le immaginabili tensioni sul territorio;

si è in attesa del varo di una serie di misure finalizzate a rilanciare il settore industriale a partire dal contratto di programma per la chimica, passando al contratto d'area per i siti di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, al distretto del mobile imbottito;

la competitività e la capacità di attrarre investimenti sono fattori chiave anche per il settore industriale lucano per i settori strategici di cui sopra;

occorre porre in essere un'azione di rilancio delle politiche industriali sul territorio con il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali e delle parti sociali locali e nazionali,

impegna il Governo

a promuovere un tavolo istituzionale con la regione Basilicata, le organizzazioni sindacali e datoriali, nonché con tutti gli enti preposti alla promozione e allo sviluppo industriale del territorio per porre in essere tutte le strategie e gli interventi necessari a rilanciare i siti industriali presenti in Basilicata ed in particolare quello chimico della Valbasento e del contratto d'area delle aree di cui alla citata legge n. 219 del 1981, con un'adeguata promozione sui mercati, anche per attrarre nuovi investimenti, in particolare dall'estero.

9/4360-C/5. Molinari, Adduce, Potenza, Boccia, Lettieri, Luongo.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede l'istituzione degli sportelli unici all'estero;

uno dei principali problemi del *made in Italy* è costituito dal dilagare della contraffazione effettuata in Paesi comunitari e non,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative di propria competenza volte ad istituire, all'interno degli sportelli unici all'estero, un apposito ufficio preposto alla segnalazione alle imprese italiane di contraffazioni dei propri marchi.

9/4360-C/6. Perrotta.

La Camera,

premesso che:

con la legge 9 gennaio 1991, n. 19, lo Stato italiano ha riconosciuto alla regione Friuli Venezia Giulia, in virtù della sua collocazione geopolitica, una particolare funzione nei rapporti internazionali soprattutto al fine di collaborare alla coesione economica soprattutto con i Paesi dell'Est Europa;

tra gli strumenti previsti dalla legge è stata costituita la Finest Spa, finanziaria con il compito di sostenere le piccole e medie imprese nel loro processo di internazionalizzazione con un'attività d'investimento e finanziamento all'estero;

richiamata la composizione della compagine azionaria, formata dalla regione Friuli Venezia Giulia (socio di maggioranza), dalla regione Veneto, dalla Provincia Autonoma di Trento, dalla Simest, da Veneto Sviluppo s.p.a. e dal sistema bancario, che opera quindi per il sistema economico del Nord-Est;

con l'allargamento dell'Unione europea a dieci nuovi Paesi, l'attività tipica di Finest subirà un calo della domanda per i prodotti finanziari tradizionali mentre nel contempo questi Paesi beneficeranno dei Fondi strutturali messi a disposizione dalla Comunità europea (336,3 miliardi di euro in sette anni);

a livello europeo, per frenare il trasferimento dell'attività produttiva verso i Paesi che hanno regimi fiscali più competitivi, sono allo studio nuove regole anti-delocalizzazione che prevedono il divieto

di spostare all'estero tutta o parte dell'attività se si è beneficiato di aiuti dell'Unione europea, pena la restituzione dei finanziamenti ricevuti;

è in atto una fase negativa di delocalizzazione produttiva che porta scarsi ritorni economici nel Friuli Venezia Giulia e nell'intero Nord-est;

considerata di conseguenza la necessità di mantenere l'autonomia operativa di Finest e di rafforzarne l'operatività, adeguando la missione istituzionale al mutato scenario economico conseguente all'allargamento dell'Unione europea;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative più opportune, anche attraverso gli atti di indirizzo del CIPE, al fine di orientare le possibilità operative di Finest verso quelle aziende che dimostrino di avere intenzioni e progetti di maggior ricaduta sull'economia e sul sistema del Nord-est;

a ribadire, anche con gli atti di indirizzo del CIPE, l'autonomia operativa della Finest, essendo il capitale sociale indistinto su tutto il territorio del Nord-est, adottando le iniziative di propria competenza volte a impedire che la missione statutaria venga stravolta con l'ingresso della finanziaria nella costituenda *Holding* della regione Friuli Venezia Giulia sulla base di una decisione unilaterale della regione stessa;

ad attuare una forte politica di coordinamento con la regione per potere affrontare in maniera più incisiva le sfide che il nuovo scenario internazionale propone.

9/4360-C/7. Romoli, Saro, Lenna, Collavini.

La Camera,

premesso che:

la Conferenza ministeriale euromediterranea dell'energia, tenutasi a Roma il

2 dicembre 2003, di concerto con la Commissione europea, ha stabilito la costituzione del Segretariato energia della Piattaforma di Roma per la cooperazione energetica euromediterranea (REMEP);

per l'Italia si tratta di una straordinaria opportunità per promuovere la cooperazione in campo energetico tra il nostro Paese e i governi degli Stati del bacino del Mediterraneo e per promuovere l'internazionalizzazione delle imprese italiane verso il Nord-Africa,

impegna il Governo

ad individuare le risorse necessarie al fine dell'organizzazione e del funzionamento del Segretariato energia della Piattaforma di Roma (REMEP) che consentirà di perseguire efficacemente l'obiettivo di promuovere la cooperazione in campo energetico nel bacino del Mediterraneo, favorendo in tal modo lo sviluppo di reciproci investimenti.

9/4360-C/8. Gamba, Saglia.

La Camera,

premesso che:

per la responsabilità degli sportelli unici bisogna favorire le professionalità presenti nella pubblica amministrazione;

la legislazione vigente impone alle pubbliche amministrazioni di ricorrere ad esperti esterni esclusivamente in assenza di personale interno capace di reggere la funzione di responsabilità degli sportelli unici,

impegna il Governo

a rispettare la legge e, di conseguenza, a nominare come responsabili degli sportelli unici dipendenti della pubblica amministrazione, anche in posizione di distacco o comando.

9/4360-C/9. Boccia, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

quotidianamente vengono alla luce atti di contraffazione dei prodotti e delle merci italiane in moltissimi stati esteri;

tutto questo crea un notevole danno sia economico sia di immagine per le nostre imprese,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a dedicare gli istituendi sportelli unici all'estero, in collaborazione con l'istituendo Alto commissariato per la lotta alla contraffazione e alla concorrenza sleale, nel rispetto dei propri compiti istituzionali, all'azione di assistenza, sorveglianza, monitoraggio e tutela dei prodotti venduti sui mercati esteri con marchio «*Made in Italy*», al fine di evitare, in particolar modo, la contraffazione di prodotti venduti con falso marchio «*Made in Italy*» sul mercato straniero.

9/4360-C/10. Didonè.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge a.c. 4360 prevede l'impiego di importanti risorse finanziarie al fine di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese, in particolare attraverso l'istituzione di appositi «sportelli unici all'estero»;

nell'ultima finanziaria vi è stato il blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione, in un ottica di risparmio nella spesa pubblica,

considerato che:

l'intervento normativo dovrebbe contribuire a rendere più incisiva l'azione di promozione e di supporto alle produzioni «*Made in Italy*»; sottolineata l'esigenza

che a tal fine le risorse finanziarie disponibili siano inutilizzata nel modo più proficuo,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie affinché le risorse stanziare ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 6, 8, e 9, che non siano impegnate alla fine di ciascun esercizio finanziario possono essere destinate al finanziamento di iniziative dirette alla tutela del *Made in Italy* e alla lotta alla contraffazione;

ad adoperarsi affinché le risorse umane necessarie al funzionamento a regime degli istituendi sportelli unici vengano prioritariamente reclutate nell'ambito del personale già operante nella pubblica amministrazione e che la sola fase di avviamento sia affidata, con contratti a

tempo determinato, a personale esperto, eventualmente proveniente anche dal settore privato.

9/4360-C/**11**. Polledri, Didonè.

La Camera,

al fine di aiutare e promuovere le attività di internazionalizzazione delle piccole imprese, nella ricerca di partners esteri e di far pervenire flussi di investimenti esteri in Italia specie nelle aree deboli per le piccole imprese,

impegna il Governo

a potenziare le funzioni e i progetti di « sviluppo Italia » e degli sportelli unici in Italia e all'estero.

9/4360-C/**12**. Ruggeri.